



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 157 del 30/12/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO A TERZI MEDIANTE CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI E MUSEALI – MODIFICAZIONI AL CAPITOLATO SPECIALE.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **13:10**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Maria Giovanna Gambazza** la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Sindaco	Presente
CONCARI LUCA	Vice Sindaco	Presente
CAROSINO STEFANO	Assessore	Presente
CATELLI GIAN LUCA	Assessore	Assente
BURLA ANGELO	Assessore	Assente

Totale presenti: n. 3

Totale assenti : n. 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	AFFIDAMENTO A TERZI MEDIANTE CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI E MUSEALI – MODIFICAZIONI AL CAPITOLATO SPECIALE.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 134 del 3/12/13 avente ad oggetto AFFIDAMENTO A TERZI MEDIANTE CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI E MUSEALI – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE.;

Vista la nota inoltrata dallo Studio Legale Rutigliano di Parma, acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 30/12/13 al n. 15105, in nome e per conto di Antea soc. coop attuale gestore del servizio IAT di questo comune, avente ad oggetto: "Bando concessione gestione integrata servizi turistici e museali – istanza di autotutela e preavviso di ricorso;

Atteso che in detta nota vengono evidenziate presunte illegittimità del bando e del capitolato per l'affidamento in concessione dei servizi turistici e museali e precisamente:

A) ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO E DEL CAPITOLATO

Da un'attenta lettura del bando e del capitolato speciale si evincono diverse illegittimità. In particolare:

- 1. il criterio di aggiudicazione prescelto è quello della offerta economicamente più vantaggiosa il che impone che siano previamente indicati i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. L'art. 6 del capitolato speciale nell'indicare la ripartizione dei punteggi riferibili ai diversi elementi di natura qualitativa non indica in alcun modo i criteri di valutazione ai quali la Commissione di gara dovrà attenersi, il che costituisce evidentemente violazione della previsione di cui all'art. 83, comma 2;*
- 2. il capitolato di gara, all'art. 4 punto 6, prevede l'obbligo dell'appaltatore di assicurare la presenza di un addetto presso gli uffici comunali, durante tutto l'orario di apertura degli uffici comunali. Ciò è stato previsto senza neppure precisare le ragioni di tale necessaria presenza, il che lascia intendere che si tratti di una sostanziale messa a disposizione – in favore del Comune – di una energia lavorativa, il che configura una evidente violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera che costituisce una previsione normativa vincolante anche per le P.A.;*

B) ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO E DEL CAPITOLATO. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRETTA INFORMATIVA

Il capitolato prevede l'obbligo di vendita di gadgets che, peraltro, in considerazione del rapporto in essere tra il Comune ed Area Italia srl debbono obbligatoriamente acquistarsi da terzi soggetti (Area Italia) ai quali il Comune, in virtù della convenzione deliberata con atto G.M. 26/03/2013 n. 28, ha attribuito diritti di esclusiva e la libertà di fissare i prezzi dei gadgets senza fissare prezzi minimi e massimi.

Il capitolato prevede altresì la possibilità del concessionario di utilizzare il Teatro Verdi per l'organizzazione di convegni, meeting, eventi, ecc..

In entrambi i casi i relativi proventi spettano al concessionario.

È però evidente che il concessionario, al fine di correttamente elaborare la propria offerta economica deve essere posto in condizione di conoscere:

- a) il costo di acquisto dei gadget;*
- b) il costo di utilizzo del Teatro.*

A tali fini sono stati formulati specifici quesiti che, purtroppo, hanno avuto riscontri del tutto evasivi posto che i costi veri, reali, concreti, non sono stati indicati tant'è che, ad esempio, il costo del Teatro è stato indicato in una forbice di ben € 1.000,00 senza precisare in quali ipotesi il costo sarebbe € 500,00 ed in quali € 1.500,00.

e per tali motivi si invita l'amministrazione comunale ad annullare gli atti di gara ed a riformularli nel pieno rispetto dei principi e norme di legge, fornendo in modo preciso le informazioni necessarie per la formulazione di una corretta offerta;

Vista inoltre la nota inoltrata da Antea Soc. coop. a r.l. di Colorno, acquisita in data 30/12/13 al prot. 15164, con cui vengono richiesti ulteriori chiarimenti in ordine alla vendita dei gadgets caratterizzati dal marchio "Area Italia";

Ritenuto riguardo agli elementi di illegittimità rilevati di precisare quanto di seguito indicato:

1) Criteri di aggiudicazione

Innanzitutto occorre rilevare che trattandosi di concessione di servizi, il presente affidamento, per espressa previsione dell' art. 30 del D.Lgs. 163/2006, non è soggetto all'applicazione in toto del decreto medesimo e pertanto neppure alla pedissequa applicazione dell'art. 83.

In riferimento agli elementi di natura quantitativa sono dettagliati i punteggi oggettivamente assegnabili.

L'attività oggetto di valutazione qualitativa è articolata in 7 ambiti ben definiti e già descritti nel capitolato, finalizzati ad individuare da un lato l'esperienza e la professionalità, dall'altro la progettualità del concorrente.

Come si può evincere dal dettaglio del capitolato, i sette ambiti si configurano per l'Amministrazione Comunale come requisiti rilevanti per chi si appresta a gestire i servizi turistici e museali. Tuttavia, poiché non è preventivamente ipotizzabile quali saranno le proposte migliorative dei concorrenti, per tale motivo non è possibile dettagliare ulteriori elementi valutabili a priori.

Ad ogni buon conto, in riferimento all'art 6 del Capitolato, si ribadisce che ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Ottimo, pari al 100% del punteggio assegnabile. Gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa.

Certamente saranno valutate positivamente le attività che costituiscono garanzia di esperienza, che maggiormente qualificano l'erogazione dei servizi, che perseguono l'obiettivo di fondo di incentivare i flussi turistici territoriali ed internazionali verso Busseto, anche mediante l'ampliamento dell'offerta culturale, e che promuovono indici dell'economia locale.

2) Addetto ai servizi culturali

Le motivazioni, per cui si rende necessaria la presenza di un addetto presso gli uffici comunali atto a svolgere il servizio di promozione culturale, si evincono dall'attenta lettura dell'art.2 punto d) del capitolato.

A ciò si aggiunga che la copiosità e la complessità delle iniziative con finalità turistiche e culturali che l'Amm. Comunale intende mettere in campo necessitano di un addetto che si renda disponibile per tutto il tempo in cui queste attività vengono programmate, organizzate e portate a compimento.

Occorre sottolineare che dette iniziative, pur rientrando nelle competenze dell'Ente locale, non sono assimilabili ad attività fondamentali o a servizi essenziali. Tuttavia trattasi di obiettivi che questa Amministrazione intende strenuamente perseguire seppur in ambito istituzionale, auspicando da un lato la crescita culturale del paese, dall'altro lo sviluppo economico del territorio, attraverso l'incentivo a nuovi flussi turistici.

Il servizio di promozione culturale svilupperà indici proficue sinergie tra l'Ente locale e la Ditta aggiudicataria, configurandosi come strategico *trait d'union* tra due soggetti diversi, ma accomunati dal perseguimento di un unico e importante obiettivo.

Tale servizio, espletando attività a supporto, integrazione e promozione dei servizi turistici e museali oggetto di concessione, produrrà certamente per l'Ente locale un positivo ritorno di immagine etico-morale, mentre per la Ditta aggiudicataria si tradurrà in aumento di visitatori ai luoghi verdiani, di acquirenti di gadgets, servizi e pacchetti turistici, di clienti per la biglietteria degli spettacoli e non potrà che catalizzare profitti e vantaggi economici a favore della Ditta medesima.

3) Vendita gadget

Alla luce sia di quanto evidenziato nella nota dell'Avv. Rutigliano che nella nota inviata dalla soc. Antea, al fine di fugare i dubbi su tale attività commerciale, si modifica il capitolato speciale all'art. 2, punto a.1, nono capoverso, come di seguito indicato (testo in grassetto = integrazione; testo barrato = testo eliminato):

La ditta affidataria potrà esercitare nei locali concessi l'attività di vendita di articoli turistici e gadget **in accordo e condivisione esclusivamente con l'Amministrazione Comunale.** In caso di espletamento del servizio di book shop, la ditta dovrà garantire la vendita ~~della linea~~ di gadgets caratterizzati dal marchio registrato "Busseto, Terra di Verdi", fatta salva la possibilità per la ditta affidataria di acquisire e vendere altro materiale previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Da ciò si evince che tale attività commerciale soggiace esclusivamente al rapporto contrattuale che verrà stipulato tra la ditta aggiudicataria e il Comune, derivante dalle condizioni esplicitamente indicate nei documenti di gara, ove non si fa alcun cenno ad obblighi di acquisto di gadget né a versamento di royalty.

La ditta aggiudicataria potrà produrre o acquistare i gadget presso i fornitori che riterrà più opportuni ma in accordo e condivisione con l'Amm. Comunale.

La convenzione di cui alla del. G.C. n. 28/2013, stipulata con l'agenzia Areaitalia di Parma, al punto 3, dalla riga 1 alla riga 14 descrive esclusivamente l'attività commerciale del soggetto Areaitalia, esercizio che nulla ha a che vedere con l'attività commerciale della ditta aggiudicataria della presente gara, la quale divenendo concessionaria

del servizio, avrà il Comune quale unico referente autorizzatorio e concedente l'uso del marchio da apporre sul materiale informativo e sui gadget.

4) Uso del Teatro G. Verdi

Si recepiscono le osservazioni formulate in riferimento alla concessione d'uso occasionale del Teatro come location per eventi con finalità turistica, culturale ed economica, determinando come di seguito indicato le tariffe agevolate citate nel capitolato speciale, art.3 punto b.1, da applicarsi in deroga alla del. GC. N.6/2013:

concessione d'uso del Teatro Verdi per un'intera giornata: €1.500,00 Iva compresa;

concessione d'uso del Teatro Verdi per la mattina oppure il pomeriggio oppure la sera: €1.000,00 Iva compresa;

concessione d'uso del Ridotto per la mattina oppure il pomeriggio oppure la sera: €500,00 Iva compresa.

RITENUTO, in relazione alle modifiche di capitolato introdotte ed all'imminente scadenza del termine per la presentazione delle offerte (3.1.2014), di dare disposizione al responsabile del servizio affinché provveda a procrastinare di almeno una settimana i termini per la presentazione delle offerte, al fine di consentire ai concorrenti una più puntuale valutazione dei documenti di gara anche alla luce delle precisazioni suesposte;

VISTO il D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m. avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 30 il quale stabilisce che alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del codice dei contratti, e che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:

- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo, Dr.ssa Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) **Di respingere**, così come in premessa argomentato, quanto sostenuto nella nota prot. 15105 in data 30.12.2013 dello Studio Legale Rutigliano di Parma, formulata in nome e per conto della soc. Antea, riguardo alle presunte illegittimità del bando e del capitolato di gara indicate ai punti A1 e A2 della medesima;
- 2) **Di modificare**, in recepimento sia alle osservazioni formulate dallo Studio Legale Rutigliano di Parma, di cui alla nota prot. 15105 in data 30/12/13, in nome e per conto di Antea soc. a r.l. , che alle osservazioni di cui alla nota successivamente inviata dalla soc. Antea prot. 15164 del 30.12.2013, l'art. 2, punto a.1, nono capoverso, del capitolato speciale così come di seguito indicato (testo in grassetto = integrazione; testo barrato = testo eliminato):

La ditta affidataria potrà esercitare nei locali concessi l'attività di vendita di articoli turistici e gadget **in accordo e condivisione esclusivamente con l'Amministrazione Comunale**. In caso di espletamento del servizio di book shop, la ditta dovrà garantire la vendita della ~~linea~~ di gadgets caratterizzati dal marchio registrato "Busseto, Terra di Verdi", fatta salva la possibilità per la ditta affidataria di acquisire e vendere altro materiale previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

- 3) **Di determinare** così come di seguito indicate le tariffe agevolate, citate nel capitolato speciale all'art. 3 punto b1 da applicarsi in deroga alla delibera G.C. n. 6/2013, per l'utilizzo occasionale del Teatro come location per eventi con finalità turistica, culturale ed economica:
 - concessione d'uso del Teatro Verdi per un'intera giornata: €1.500,00 Iva compresa;
 - concessione d'uso del Teatro Verdi per la mattina oppure il pomeriggio oppure la sera: € 1.000,00 Iva compresa;
 - concessione d'uso del Ridotto per la mattina oppure il pomeriggio oppure la sera: €500,00 Iva compresa;

- 4) **Di dare disposizione** al Responsabile del servizio affinché provveda a procrastinare di almeno una settimana i termini per la presentazione delle offerte, al fine di consentire ai concorrenti una più puntuale valutazione dei documenti di gara anche alla luce delle precisazioni suesposte;
- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, 4° comma del D.lg. n.267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n. 68 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00.

Busseto, li 03/01/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Busseto 03/01/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge 18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 03/01/2014 al 18/01/2014, senza reclami.
- è diventata esecutiva il giorno 14/01/2014, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi